

RED la nuova Direttiva per trasmettitori e ricevitori

La RED disciplina un vasto numero di apparati che riguardano il nostro settore, in particolare quelli in grado di trasmettere e/o ricevere.

I propositi della RED

La RED, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, è un'importante nuova Direttiva alla quale abbiamo dedicato una voce nel nostro glossario:

RED - Radio Equipment Directive

La RED entrerà pienamente in vigore a partire dal 13/06/2017 ed interessa anche moltissimi strumenti nautici (VHF marini, AIS, GPS, radar, radio, PLB e tutti quelli dotati di Wifi o Bluetooth, ma non quelli soggetti a Wheelmark).

Coinvolge principalmente produttori ed importatori, ma sussistono anche obblighi verso tutta la catena di distribuzione, fino ad arrivare agli utenti finali.

Presupponendo che produttori ed importatori siano già ben documentati, questo articolo ha lo scopo di evidenziare quali siano gli obblighi per i semplici rivenditori ed utenti finali.

Il fine della Direttiva è quello di rendere più efficiente lo spettro radio e limitare i rischi verso persone, animali e l'ambiente.

La civiltà umana, specialmente con l'avvento della telefonia mobile, sta avendo un crescente bisogno di propagare onde radio. Oggi un telefonino riceve e propaga onde radio verso le cellule dei ripetitori, tramite Bluetooth, WiFi e riceve segnali radio dal sistema GPS. Questo traffico unito a quello provocato da altre tipologie di apparecchiature radio, potrebbero creare vari generi di rischi per la salute e l'ambiente. Quindi cerchiamo di andare oltre i contenuti di una fredda direttiva e cerchiamo di comprenderne il fine e di interpretarla secondo il buon senso. Una persona diligente cercherà di fare un uso appropriato e magari limitato di questi dispositivi, ben cosciente del rispetto che l'ambiente merita.



RED la nuova Direttiva per trasmettitori e ricevitori

La RED per i Rivenditori

Il rivenditore viene citato nella direttiva con il nome di "distributore" e viene identificato come un qualsiasi operatore economico che commercializza il prodotto, acquistandolo dal produttore o l'importatore. Dal momento che il rivenditore decide di commercializzare apparecchiature soggette al RED, deve essere perfettamente informato sul contenuto della Direttiva, anche perchè le sanzioni previste possono arrivare fino ad un massimo di 132.316,00 Euro.

Il rivenditore prima di mettere a disposizione il prodotto sul mercato deve applicare le prescrizioni della [Direttiva RED](#). In particolare:

1. Verificare che sia presente la marcatura CE.
2. Che sia presente la Dichiarazione di Conformità, che può essere in forma abbreviata, ma indicante l'indirizzo Internet dove scaricare quella completa.
3. Oltre al manuale che siano presenti le istruzioni per l'uso in sicurezza, nel caso di apparecchiatura trasmittente, quest'ultima deve riportare anche le bande di frequenza e la potenza massima.
4. Nel caso di apparati che hanno necessità di autorizzazioni per l'uso, come ad esempio il [VHF](#), va rintracciato sull'imballo un'apposita descrizione che indica verso quali stati membri è destinato e verificare che sia incluso lo Stato dove si desidera vendere.
5. Devono assicurarsi che il prodotto rechi un numero di serie od altro tipo di identificativo. Questo deve essere rintracciabile sul prodotto stesso o sull'imballo oppure su un documento di accompagnamento. Tale identificativo va annotato, in modo da essere pronti all'eventualità che il prodotto possa essere richiamato.
6. Va verificato che sul prodotto, sulla confezione o nella documentazione interna ci sia l'indirizzo del produttore o dell'importatore.
7. Su richiesta di un'autorità nazionale, devono fornire tutte le informazioni e documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparato.
8. Devono annotare su un registro tutti gli operatori economici (fornitori o clienti, ma non utenti finali) con i quali vi è stato uno scambio commerciale per prodotti soggetti al RED. Tale archivio deve essere conservato per almeno 10 anni dal momento che lo scambio commerciale è avvenuto.
9. Finchè il prodotto è sotto la loro responsabilità, devono assicurarsi che le condizioni di immagazzinamento o trasporto, non mettano a rischio la sua conformità.
10. Qualora ritengono che l'apparecchiatura non sia conforme, si assicurano che siano prese le misure correttive. Se invece presenta dei rischi, devono subito informare le autorità.

RED la nuova Direttiva per trasmettitori e ricevitori

Il RED per gli Utenti Finali

Per l'utente finale italiano che acquista il prodotto RED dai canali commerciali italiani, le responsabilità sono molto limitate.

Deve porre attenzione alle istruzioni per l'uso in sicurezza ed al manuale. Deve verificare che l'unità sia correttamente installata e provvedere alla corretta manutenzione. Sul prodotto non deve essere apportata alcuna modifica che possa comportare una mancanza di conformità. Le sanzioni previste arrivano fino ad un massimo di 1.984,00 Euro.

Situazione totalmente diversa se il prodotto viene importato, perchè in questo caso l'utente viene definito importatore ed è quindi soggetto ad una serie di adempimenti che sono, per un privato, molto difficili da soddisfare ed è soggetto a sanzioni fino a 132.316,00 Euro.

I rischi sono minori (rispetto all'importazione), se si acquista da un altro paese della Comunità Europea, ma occorre conoscere bene la [Direttiva RED](#) ed il prodotto da acquistare, per non incappare in spiacevoli conseguenze. Come guida sconsigliamo di acquistare apparati in grado di trasmettere ed in particolare quelli soggetti ad autorizzazioni (come il [VHF marino](#)) perchè quasi sempre i modelli italiani sono personalizzati (nel prodotto e/o nella documentazione allegata) per incontrare delle specifiche disposizioni, restrizioni locali o modalità per acquisire l'autorizzazione.

Voci correlate

- Schema di Decreto di attuazione alla 2014/53/UE sul sito del Governo Italiano
- Decreto Legislativo 22 Giugno 2016, n.128
- Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Note per l'immissione sul mercato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico